

LA CE RIDISEGNA LE PMI

di Mauro Varotto - Euris s.r.l.

Il coesistere a livello comunitario di definizioni di Pmi non omogenee può generare incoerenze ed effetti distorsivi sulla concorrenza tra imprese. La raccomandazione CE dello scorso aprile, stabilendo precisi parametri che gli Stati membri sono tenuti a recepire nella propria legislazione, si propone di armonizzare i diversi criteri

Conoscere le esatte dimensioni della propria impresa e, in particolare, i parametri e i criteri per una loro corretta determinazione ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente, soprattutto a seguito della definizione e dello sviluppo della legislazione e delle politiche comunitarie in settori direttamente collegati all'esercizio dell'attività imprenditoriale. È noto che nel campo della contabilità aziendale, ad esempio, la IV Direttiva comunitaria in materia di bilanci delle società di capitale prevede per le società di minori dimensioni la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata e la VII Direttiva comunitaria in materia di bilanci consolidati di gruppo esclude dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi composti di società che non superano determinate soglie dimensionali. Inoltre, nel settore delle politiche nazionali e comunitarie a favore delle imprese, la conoscenza delle dimensioni della propria impresa è uno dei primi passi per poter accedere alle numerose agevolazioni finanziarie istituite per favorire l'avvio o lo sviluppo di attività economiche.

In questa sede si intende esaminare il tema della determinazione dei parametri dimensionali dell'impresa con esclusivo riferimento, da un lato, al contesto delle politiche industriali nazionali e comunitarie, soprattutto di quelle a favore delle piccole e medie imprese, dall'altro, all'ambito della politica comunitaria di libera concorrenza e soprattutto alle regole applicate alle imprese di minori dimensioni.

Il cammino verso l'armonizzazione a livello comunitario dei parametri dimensionali delle imprese è stato avviato dalla Commissione CE all'inizio degli anni '90, nel quadro della legislazione comunitaria in materia di libera concorrenza.

La prima tappa è rappresentata dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1) adottata dalla Commissione CE il 20 maggio 1992 e oggi ancora parzialmente in vigore, seppure in via transitoria.

Le finalità specifiche della Disciplina comunitaria erano quelle di precisare i principi e la prassi seguiti dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato alle Pmi: in questo contesto, risultava necessario individuare un nocciolo di regole comuni mediante le quali orientare l'azione di sostegno alle imprese condotte dai pubblici poteri nazionali e locali, a partire dalla individuazione di una serie di criteri che consentissero di valutare gli effetti di tale azione di sostegno sul regime comunitario di libera concorrenza. Nell'intento di favorire le Pmi, sia in considerazione della vitale importanza che esse rivestono per l'economia comunitaria, sia dei limitati effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari degli aiuti pubblici a tali categorie di imprese, la Commissione ha, innanzitutto, deciso di circoscrivere il settore delle piccole e medie imprese, ri-

Nota:

(1) Pubblicata nella GUCE n. C 231 del 19 agosto 1992.

La Disciplina
comunitaria

I parametri dimensionali

correndo a tal fine ad una articolata serie di parametri dimensionali già, in tutto o in parte, utilizzati nell'ambito della legislazione comunitaria in materia societaria (2).

I parametri indicati nella Disciplina comunitaria del 20 maggio 1992 per individuare le imprese di piccole e medie dimensioni sono i seguenti:

1. *numero di persone occupate*, ritenuto un criterio basilare e imprescindibile per determinare le dimensioni di una impresa;
2. *fatturato annuo*, criterio finanziario complementare al numero dei dipendenti e considerato necessario per valutare l'importanza e il rendimento di un'impresa, nonché la sua posizione nei confronti della concorrenza;
3. *totale dello stato patrimoniale*, criterio finanziario alternativo al fatturato, la cui introduzione è stata ritenuta necessaria per valutare l'effettiva ricchezza di un'impresa, alla luce del fatto che il solo criterio del fatturato non avrebbe consentito una tale valutazione;
4. *indipendenza* dell'impresa da imprese di grandi dimensioni; è un altro requisito ritenuto fondamentale, poiché una Pmi appartenente a un grande gruppo industriale dispone senz'altro di mezzi e di risorse che le imprese concorrenti di dimensioni equivalenti non possiedono, con l'unica eccezione costituita dall'eventuale partecipazione al capitale dell'impresa stessa di finanziarie pubbliche, di società di capitale di rischio o di investitori istituzionali che, in genere, non esercitano controlli di rilievo sull'attività dell'impresa.

Le soglie dei suddetti parametri indicate dalla Commissione per definire un'impresa di piccole e medie dimensioni sono quelle indicate nella tavola n. 1.

Tavola n. 1

Le Pmi secondo la Disciplina CE

Parametri	Piccola impresa	Media impresa
Numero dipendenti	massimo 50	massimo 250
Fatturato netto oppure Attivo stato patrimoniale	non superiore a 5 Mecu non superiore a 2 Mecu	non superiore a 20 Mecu non superiore a 10 Mecu
Partecipazioni al capitale da parte di impresa di grandi dimensioni	non più di un quarto	non più di un quarto

È da evidenziare che nell'ambito della classificazione dimensionale delle imprese, la Commissione ha operato un'ulteriore distinzione tra imprese di piccole e imprese di medie dimensioni, distinzione finalizzata a una appropriata valutazione degli effetti distortivi sulla concorrenza e sugli scambi degli aiuti di Stato conferiti alle attività più prossime alla fase del mercato - come ad esempio gli aiuti agli investimenti - e basata sul presupposto che minori sono le dimensioni dell'impresa beneficiaria minori sono le possibilità che tali aiuti provochino le suddette distorsioni di mercato.

Il proliferare di definizioni

La definizione di Pmi contenuta nella Disciplina comunitaria del 20 maggio 1992 non aveva la finalità di rappresentare un criterio generale applicabile a tutte le politiche industriali comunitarie e nazionali, anche se il potere della Commissione in materia di valutazione degli aiuti di Stato alle imprese, ha comportato, di fatto, una sua applicazione generalizzata negli ordinamenti di molti paesi comunitari, compresa l'Italia.

Nota:

(2) Si veda la Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE, relativa ai conti annuali delle società di capitali.

Infatti, esistevano ed esistono ancora definizioni e criteri per la determinazione dei parametri dimensionali delle imprese piuttosto differenti, e per certi aspetti contrastanti tra loro, sia nell'ambito delle diverse politiche comunitarie (si veda la tavola n. 2), sia a livello nazionale.

Tavola n. 2

Le Pmi nelle politiche comunitarie

Parametri	Fondi strutturali	Ricerca e sviluppo	BEI e FEI	JOPP (Promotori)	ECIP (Promotori)
Numero di dipendenti	massimo 250	non più di 500	massimo 500	non più di 1000	non più di 500
Parametri finanziari	- Fatturato annuo non superiore a 20 Mecu, oppure - Stato patrimoniale non superiore a 10 Mecu	Fatturato annuo non superiore a 38 Mecu	Capitale investito netto non superiore a 75 Mecu	Immobilizzazioni nette non superiori a 150 Mecu	Immobilizzazioni nette non superiori a 75 Mecu
Indipendenza	non più del 25% controllato da grande impresa	non più di un terzo controllato da grande impresa	non più di un terzo controllato da grande impresa	non più di un terzo controllato da grande impresa	non più di un terzo controllato da grande impresa

La situazione risulta ancora più complessa se si guarda ai singoli Stati della CE: limitandoci all'Italia, la prima definizione di Pmi è stata introdotta dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante «Interventi per lo sviluppo e l'innovazione delle piccole imprese» dove, all'articolo 1, comma 2, si fornivano le definizioni di piccola impresa industriale e di piccola impresa commerciale e di servizi. È noto come, a seguito della procedura avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CE contro tale provvedimento, che il governo italiano non aveva preventivamente notificato, tali definizioni hanno avuto vita breve e sono state integralmente sostituite (3) dai parametri contenuti nella Disciplina comunitaria del 20 maggio 1992. Oggi, in Italia, come del resto in diversi altri Paesi europei, i parametri dimensionali indicati dalla citata Disciplina sono stati oggetto di applicazione generalizzata a tutte le tipologie di agevolazioni finanziarie alle imprese, anche se tale generalizzazione non era affatto necessaria, né richiesta dalla Disciplina comunitaria, la quale, anzi, sottolineava la giustificabilità di parametri differenziati a seconda degli obiettivi economici perseguiti dalle diverse politiche industriali, nazionali o comunitarie.

La Raccomandazione CE

La seconda e ultima tappa del processo di convergenza e di armonizzazione a livello comunitario dei parametri di classificazione dimensionale delle imprese è stata segnata dalla Raccomandazione della Commissione 3 aprile 1996, n. 96/280/CE relativa alla definizione di Pmi (4). Occorre subito osservare che, a differenza della precedente Disciplina - la cui definizione di Pmi era strumentale al controllo e alla valutazione degli aiuti di Stato a questa categoria di imprese - la Raccomandazione in oggetto ha finalità e ambiti di applicazione molto più ampi e anzi, rappresenta la conclusione di un processo di vera e propria «armonizzazione» delle diverse definizioni adottate.

Note:

(3) Con DM 1° giugno 1993 (GU n. 151 del 30 giugno 1993)

(4) Pubblicata nella GUCE n. L 107 del 30 aprile 1996

Gli obiettivi

Infatti, le finalità della Raccomandazione sono, principalmente, le due seguenti:

- a) creare un quadro coerente, visibile ed efficace nell'ambito del quale possano collocarsi le politiche comunitarie e nazionali a favore delle imprese;
- b) evitare le distorsioni al regime comunitario di libera concorrenza e agli scambi intra-comunitari che potrebbero derivare dai diversi criteri utilizzati a livello nazionale per classificare le imprese, soprattutto nel contesto dell'attuazione di politiche di sostegno a favore delle Pmi

Occorre anche porre attenzione allo strumento giuridico dalla Commissione per determinare i criteri di calcolo delle dimensioni delle piccole e medie imprese: non più una Comunicazione interpretativa, come era la Disciplina del 20 maggio 1992, ma un atto giuridico tipico, la raccomandazione. È noto che l'articolo 189 del Trattato CE a proposito della raccomandazione stabilisce solo che essa, a differenza di altri atti comunitari, non è vincolante, ossia non può essere impugnata di fronte alla Corte di Giustizia.

Tuttavia, come è stato osservato dalla dottrina (5), il fatto che la raccomandazione non sia vincolante per i suoi destinatari non significa che essa sia priva di effetti giuridici e che essa non possa produrre conseguenze anche sfavorevoli per i suoi destinatari, che «dovrebbero», comunque, tenere un determinato comportamento.

Il primo effetto della raccomandazione è, infatti, quello di attribuire legittimità ai comportamenti conformi a quelli raccomandati (cosiddetto «effetto di liceità» delle raccomandazioni).

I destinatari

I destinatari degli effetti giuridici della Raccomandazione sono gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti il Fondo europeo per gli investimenti.

In proposito, con l'espressione di Stati membri, nel contesto della politica della concorrenza relativa agli aiuti di Stato alle imprese, sono ricomprese non solo le amministrazioni pubbliche centrali, ma anche gli enti territoriali e qualsiasi ente pubblico o privato che operi nell'ambito di poteri delegati.

Il campo di applicazione

Per quanto riguarda il campo di applicazione, in merito alle imprese oggetto della nuova definizione, gli aspetti da prendere in considerazione sono almeno due: la nozione di impresa e l'esistenza di eventuali limitazioni contenute nella Raccomandazione.

Sotto il primo aspetto, la Raccomandazione non fornisce la nozione di impresa, che è la base da cui partire per l'applicazione dei parametri dimensionali da essa previsti.

Per conoscere la nozione di impresa nel contesto del diritto comunitario della concorrenza è necessario, invece, rifarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia della CE che in numerose sentenze ha stabilito che tale nozione «comprende qualsiasi entità che esercita una attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico o dalle sue modalità di finanziamento» (6).

È necessario, quindi, guardare alla «natura» dell'attività in concreto esercitata da un determinato soggetto per qualificarlo o meno come impresa, ma è anche necessario integrare tale concetto con quanto previsto dai singoli ordinamenti degli Stati membri. In proposito, è il caso di osservare che la nozione di impresa adottata dalla Corte è molto simile a quella di imprenditore contenuta nell'articolo 2082 del Codice civile italiano ma che, per esempio, nel nostro ordinamento l'esercizio di professioni intellettuali non è legislativamente considerato attività imprenditoriale, a meno che esso non sia ele-

Note:

(5) Si veda: B. Conforti, *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 3ª ed. e P. Mengozzi, *Il diritto della Comunità europea*, Cedam, Padova, ultima edizione.

(6) Si veda, per esempio: sentenza del 23 aprile 1991, Hofner e Elser, in *Racc.* 1991, p. I - 1979; sentenza del 19 gennaio 1994, Sat, in *Racc.* 1994, pagg. 1-43.

I nuovi parametri dimensionali

mento di un'attività organizzata sotto forma di impresa (7) In quest'ultimo caso, la raccomandazione della Commissione assume rilievo, mentre non interessa di certo le professioni intellettuali in sé considerate (8).

Sotto il secondo aspetto, la Raccomandazione pone un limite alla sua applicazione, come si evince dalla lettura del XXVI «Considerando» del preambolo dove si riconosce esplicitamente che le imprese artigianali continueranno a essere definite a livello nazionale a motivo delle loro caratteristiche specifiche. Quindi, dall'ambito di applicazione della Raccomandazione della Commissione sono escluse quelle imprese che gli ordinamenti degli Stati membri considerano come «imprese artigiane»: in Italia, per esempio, le imprese iscritte nell'apposito albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Infine, per quanto riguarda il profilo oggettivo del campo di applicazione della Raccomandazione, è da evidenziare, da un lato, che essa riguarda i 15 Paesi comunitari e i due Paesi europei non comunitari aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda e Norvegia); dall'altro, che essa interessa esclusivamente le politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei parametri dimensionali, la Raccomandazione contiene diverse novità sostanziali rispetto alla Disciplina del 20 maggio 1992: tali novità riguardano non tanto i criteri utilizzati, che rimangono i medesimi quattro, conservando altresì la distinzione tra «piccola impresa» e «media impresa», quanto piuttosto le modalità per la loro determinazione e le soglie finanziarie applicate, come si può notare dalla tavola n. 3.

Tavola n. 3

Le Pmi secondo la Raccomandazione CE

Parametri	Piccola impresa	Media impresa
Numero dipendenti	meno di 50	meno di 250
Fatturato netto oppure Attivo stato patrimoniale	non superiore a 7 Mecu non superiore a 5 Mecu	non superiore a 40 Mecu non superiore a 27 Mecu
Partecipazioni al capitale da parte di impresa di grandi dimensioni	massimo 24,99%	massimo 24,99%

Numero dei dipendenti

La Raccomandazione fissa la soglia massima in «meno di 250 dipendenti» per classificare un'impresa come «media» e di «meno di 50 dipendenti» per classificare un'impresa come «piccola». La soglia dei 250 dipendenti è stata ritenuta ottimale per individuare le imprese nei confronti delle quali è giustificato un sostegno pubblico, poiché spesso esse non dispongono delle risorse e delle strutture necessarie per far fronte alla concorrenza interna e internazionale. Inoltre, tale soglia assicura una certa selettività negli interventi a favore delle piccole e medie imprese, se si considera che se si fosse scelta la soglia dei 500 dipendenti vi sarebbe rientrata la quasi totalità delle imprese europee.

Note:

(7) In proposito, si veda F. Galgano, *Diritto commerciale, Le società*, Zanichelli, Bologna, ultima edizione, pag. 10.

(8) Un felice caso di integrazione della nozione comunitaria di impresa con quanto previsto dall'ordinamento italiano è rappresentato dal Decreto 20 ottobre 1995, n. 527 attuativo delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse dei paesi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dove all'articolo 2, nel prevedere quali beneficiarie delle agevolazioni anche le imprese fornitrici di servizi, viene disposto che esse siano costituite sotto forma di «società», ciò che rappresenta il requisito per classificare come imprenditoriali le attività intellettuali indicate nell'elenco dei servizi ammissibili alle agevolazioni allegato al medesimo decreto.

La Raccomandazione stabilisce anche le modalità per il calcolo del numero di dipendenti, che deve essere espresso in «unità-lavorative-anno» (ULA) e comprende:

1. il numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno;
2. i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori stagionali impiegati durante l'anno, i quali, al fine della determinazione del numero complessivo delle persone occupate nell'impresa, devono essere conteggiati come frazioni di ULA.

Quindi, precisando che l'anno che deve essere preso in considerazione è quello dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il criterio di calcolo del numero dei dipendenti prescinde dalla natura o dalla durata del contratto di lavoro, preferendo a un criterio formale un criterio pragmatico basato sul numero effettivo di persone occupate nell'arco di un intero esercizio contabile.

Fatturato annuo

Riguardo al parametro del fatturato annuo, di natura finanziaria, la Raccomandazione fissa la soglia di 40 milioni di Ecu per le medie imprese e di 7 milioni di Ecu per le piccole imprese. Tale soglia è stata ritenuta adeguata alla luce delle statistiche elaborate da Eurostat, in base alle quali il fatturato di un'impresa con 250 dipendenti non supera in media i 40 milioni di Ecu. Per determinare il fatturato annuo occorre fare riferimento alla legislazione comunitaria vigente in materia e in particolare all'articolo 28 della IV Direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 78/669/CEE relativa ai bilanci annuali delle società di capitali, come successivamente modificata. Tale Direttiva stabilisce che per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende «gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte connesse con il volume d'affari».

È il dato che compare alla voce A 1. del conto economico redatto ai sensi dell'articolo 2425 del Codice civile italiano che ha recepito la richiamata IV Direttiva.

Totale di bilancio

Il terzo parametro, sempre di natura finanziaria e alternativo al precedente, è rappresentato da quello che, con espressione non troppo felice e anzi ambigua, la Raccomandazione indica come «il totale di bilancio annuo», che non deve essere superiore a 27 milioni di Ecu per la media impresa e a 5 milioni di Ecu per la piccola impresa.

Dalla lettura combinata della Raccomandazione e della nuova Disciplina degli aiuti di Stato alle Pmi del 23 luglio 1996, nonché dalla specifica finalità di tale parametro - che è quella di «rispecchiare la ricchezza generale dell'impresa» - si evince che con tale espressione non si intende altro che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, dato dalla somma delle poste indicate alle voci A), B), C) e D) dell'articolo 2424 del Codice civile italiano, come riformulato a seguito del recepimento della medesima Direttiva.

Con riferimento ai due criteri finanziari appena illustrati, occorre notare da un lato, che essi devono essere determinati sulla base dell'ultimo bilancio approvato (nel caso di impresa di recente costituzione occorre invece operare una stima seconda buona fede eseguita nel corso dell'esercizio); dall'altro, che i due parametri sono alternativi tra loro, nel senso che un'impresa, per essere considerata di piccole e medie dimensioni, può rientrare indifferentemente in uno o nell'altro dei due parametri finanziari.

Indipendenza

La Raccomandazione ha ridefinito e precisato il requisito dell'indipendenza richiesto a un'impresa per essere classificata come di piccole e medie dimensioni.

A tal fine la Raccomandazione utilizza un criterio analogo - ma non identico - a quanto previsto dalla VII Direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE, sui conti consolidati di gruppo di materia di società controllate e collegate, recepita nell'articolo 2359 del Codice civile italiano.

Infatti, dispone che un'impresa che risponda ai parametri illustrati nei paragrafi precedenti è considerata di piccole o medie dimensioni se il suo capitale o se i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure da più imprese congiuntamente, che non rispondono alla definizione di piccola e media impresa.

Quindi, nel fissare la soglia massima del controllo al 24,99%, la Raccomandazione precisa che tale controllo va verificato non solo sul capitale dell'impresa ma anche sui diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, anche al fine di valutare eventuali controlli «di fatto»; tutto ciò con due eccezioni, poste dalla stessa Raccomandazione.

La prima è relativa alla partecipazione al capitale dell'impresa da parte di società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali (quali fondi pensione, assicurazione, banche, e così via), la quale può superare la soglia del 25% a condizione, però, che tali soggetti non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa. La seconda è relativa a una situazione particolare che aveva già destato non pochi problemi in passato: si tratta delle Pmi costituite sotto forma di società per azioni con un capitale disperso tra numerosi azionisti, anche anonimi (è il caso delle Pmi quotate in borsa, per esempio). In questa circostanza è difficile verificare l'esistenza o meno del requisito dell'indipendenza. Al verificarsi di queste condizioni, la Pmi che rientri negli altri parametri dimensionali potrà autocertificare la propria indipendenza mediante una dichiarazione nella quale attesta che si può presumere legittimamente che il capitale non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure da più imprese congiuntamente che non sono conformi alla definizione di Pmi.

I gruppi di Pmi

La Raccomandazione rivolge un'attenzione specifica e del tutto nuova ai cosiddetti gruppi di Pmi, cioè a quelle strutture giuridiche formate da Pmi che, attraverso partecipazioni incrociate, formano un gruppo economico.

In questo caso, ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e delle soglie finanziarie (fatturato o stato patrimoniale), la Raccomandazione stabilisce che occorre sommare i dati dell'impresa di cui si vogliono determinare le dimensioni e di tutte le altre imprese di cui essa detenga, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. In questo modo, e innovando rispetto alla Disciplina precedente, la Commissione, oltre a escludere dalla nozione di piccola e media impresa le imprese partecipate per il 25% o più da grandi imprese, esclude anche le Pmi che partecipano ad altre imprese per il 25% o più; questo al fine di assicurare che i vantaggi riservati alle Pmi dalle politiche industriali e dalla politica comunitaria della concorrenza siano diretti effettivamente a imprese che non sono in grado di produrre effetti distorsivi sul mercato comunitario.

Le microimprese

La Raccomandazione in oggetto introduce anche la nuova nozione di «microimpresa», da non assimilare alla nozione di impresa artigiana la quale, come già detto, non rientra nel campo di applicazione della Raccomandazione. Per definire la microimpresa, si utilizza il solo criterio del numero di dipendenti: è, infatti, considerata microimpresa l'impresa che occupa meno di 10 dipendenti. Per il calcolo delle persone occupate vale senz'altro quanto scritto sopra.

Le altre innovazioni

La prima innovazione apportata dalla Raccomandazione CE è finalizzata a risolvere il caso in cui, da un esercizio contabile all'altro, mutino i parametri dimensionali dell'impresa.

Operatività della nuova definizione

Utilizzando un criterio analogo a quello della IV Direttiva comunitaria, la Raccomandazione stabilisce che un'impresa perde la qualifica di «media», «piccola» o «microimpresa» solo se, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari (non quindi, il requisito dell'indipendenza che opera immediatamente nella classificazione dell'impresa).

Altra innovazione, seppure parziale, riguarda la possibilità per gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo degli investimenti di fissare, in certi casi, soglie inferiori (ma, in nessun caso, superiori) a quelle massime stabilite dalla Raccomandazione e, nell'attuazione di alcune politiche specifiche, di applicare unicamente il criterio del numero dei dipendenti. Tale possibilità rimane, tuttavia, esclusa per i settori contemplati dalle varie Discipline in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Una questione che ha attirato l'attenzione degli operatori economici a seguito della pubblicazione del documento della CE del 3 aprile 1996 è stata quella relativa alla cosiddetta «entrata in vigore» dei nuovi parametri dimensionali delle Pmi.

Pur non consentendo la natura della Raccomandazione di parlare di una vera e propria entrata in vigore, tuttavia, la questione ha assunto rilievo poiché, da un lato, la Commissione invita gli Stati membri, la Bei e il Fei a comunicare prima del 31 dicembre 1997 le misure da essi adottate per conformarsi alla Raccomandazione; dall'altro, la stessa Commissione, con riferimento agli attuali programmi comunitari - e in particolare a quelli che prevedono definizioni più ampie di Pmi - prevede un periodo transitorio di applicazione dei parametri dimensionali contenuti nella Disciplina del 20 maggio 1992 che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 1997.

Senonché è da evidenziare che, nel frattempo, la stessa Commissione ha pubblicato, in data 23 luglio 1996, una comunicazione recante una nuova Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, la cui applicazione è prevista dal giorno stesso della sua pubblicazione. Poiché tale Disciplina recepisce integralmente i nuovi parametri dimensionali di Pmi contenuti nella Raccomandazione del 3 aprile 1996, è evidente che nell'esame dei nuovi regimi di aiuto alle Pmi proposti dagli Stati membri saranno utilizzati i parametri nuovi, lasciando nel contempo impregiudicati i regimi di aiuto già autorizzati. In definitiva, si ritiene che i nuovi parametri dimensionali di Pmi contenuti nella Raccomandazione dell'aprile 1996 possano essere applicati fin dalla pubblicazione della Raccomandazione stessa e, anzi, lo debbano essere per i casi di nuovi regimi di aiuto. Del resto, tutto ciò si è già verificato in Italia; infatti, da un lato, la Giunta regionale dell'Emilia Romagna con la Deliberazione 29 agosto 1996, n. 2122, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'attuazione della misura 1.1 del Documento unico di programmazione dell'Obiettivo 2 (1994-1996), ha già applicato i nuovi parametri. Dall'altro, il CIPE, con Deliberazione 8 maggio 1996 contenente le direttive per le agevolazioni alle imprese del commercio previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1995, n. 341 ha stabilito i nuovi parametri delle imprese commerciali e di servizi, richiamando esplicitamente la Raccomandazione del 3 aprile 1996 e la nuova Disciplina degli aiuti di Stato alle Pmi; si è, inoltre, avvalso della possibilità di determinare soglie inferiori ai massimali stabiliti dalla Raccomandazione.

In conclusione, si può affermare che la Raccomandazione del 3 aprile 1996 è già oggi pienamente operativa e dovrà essere applicata a tutti i nuovi regimi di aiuto, mentre per i regimi nazionali di aiuto già autorizzati sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte delle competenti autorità, in mancanza del quale, tuttavia, si ritiene che a tali agevolazioni possano sin d'ora avere accesso tutte le imprese conformi ai nuovi parametri dimensionali.